



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0199 (COD)**

**5793/1/14
REV 1 ADD 1**

**CULT 10
CODEC 201
PARLNAT 97**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 24 marzo 2014

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato la sua proposta il 20 luglio 2012.
2. Il Comitato delle regioni ha espresso i suoi pareri il 15 febbraio e il 30 novembre 2012.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 12 dicembre 2013.
4. Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

II. OBIETTIVO

5. Il principale obiettivo dell'azione "Capitali europee della cultura" è stato quello di avvicinare i cittadini europei valorizzando la ricchezza e la diversità delle culture europee ed effettuando un'azione di sensibilizzazione sulla storia e sui valori comuni. Inizialmente un'iniziativa intergovernativa, nel 1999 si è trasformata in un'azione della Commissione al fine di migliorare la propria efficacia tramite l'istituzione di criteri uniformi e di una procedura di selezione comune per le città interessate ad ottenere il titolo di Capitale europea della cultura.
6. L'attuale quadro giuridico che disciplina la selezione e il monitoraggio relativi all'iniziativa "Capitali europee della cultura" è definito nella decisione n. 1622/2006/CE¹ che copre il periodo fino al 2019. Dato che la durata del processo in oggetto, comprendente diverse fasi (preselezione, selezione, nomina e monitoraggio), è di circa sei anni, si è rivelato necessario stabilire nuove norme entro fine 2013 per garantire una transizione graduale dall'attuale al nuovo sistema.

¹ Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

7. Oltre all'obiettivo di tutelare e promuovere la diversità culturale e di aumentare il senso di appartenenza dei cittadini ad uno spazio culturale comune, la decisione proposta per il periodo 2020-2033 mira a favorire il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

8. La posizione del Consiglio in prima lettura è il frutto dei contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione².
9. Il Consiglio ha approvato la maggioranza delle modifiche suggerite nella proposta iniziale della Commissione. Ha convenuto sulla parziale apertura dell'azione ai paesi candidati e potenziali candidati e sulla maggiore specificità e rigorosità dei criteri di selezione e di quelli relativi al versamento del premio pecuniario "Melina Mercouri". Il Consiglio ha sostenuto la proposta di rivolgere attenzione alle strategie di sviluppo a lungo termine basate sulla cultura e a un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea nella valutazione delle candidature per l'ottenimento del titolo. Il Consiglio ha inoltre convenuto di rinviare il versamento del premio a un momento successivo all'inizio dell'anno del titolo, pur stabilendo tale momento a tre mesi dopo, invece dei sei proposti dalla Commissione.
10. D'altro canto, il Consiglio non ha potuto appoggiare la modifica della Commissione che mirava a istituire una giuria di selezione e monitoraggio composta unicamente da esperti europei, in luogo di esperti nazionali. Analogamente, il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione che prevedeva che la nomina fosse effettuata dalla stessa Commissione, piuttosto che dal Consiglio, come avvenuto finora.

Le principali modifiche alla proposta della Commissione sono illustrate nelle sezioni A e B.

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

A. Modifica strutturale

11. Il Consiglio ha proceduto a una modifica strutturale della proposta della Commissione, ovvero dell'articolo 3. Le disposizioni presenti in altri articoli riguardanti l'accesso all'azione in generale e in particolare l'accesso dei paesi candidati e potenziali candidati sono state riunite in un solo articolo, l'articolo 3. Tale articolo è stato ulteriormente ristrutturato al fine di tracciare una chiara distinzione tra tre categorie di città ammissibili, ovvero le città degli Stati membri, quelle dei paesi candidati e potenziali candidati e quelle dei paesi che aderiscono all'Unione dopo l'entrata in vigore della decisione proposta.

B. Modifiche nel merito

12. Tra le principali modifiche nel merito introdotte dal Consiglio, vi sono le seguenti:

a) Giuria di esperti (articolo 6)

Nell'ambito della sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha consentito agli Stati membri autorizzati a ospitare la manifestazione in un dato anno - in base al calendario allegato alla decisione - di nominare un massimo di due esperti della giuria responsabile per le procedure di selezione e monitoraggio. La giuria sarà pertanto composta da 10 esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione (Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Comitato delle regioni), come proposto dalla Commissione, e fino a due esperti nominati dallo Stato membro la cui città deve essere selezionata e monitorata dalla giuria. Il ruolo degli esperti nazionali è quello di fornire alla giuria competenze e conoscenze a livello locale. La posizione in prima lettura rende inoltre più rigorose le disposizioni relative al conflitto di interessi: qualsiasi esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto a una determinata città candidata è tenuto a dimettersi (paragrafo 8).

b) *Nomina (articolo 11)*

La posizione in prima lettura attribuisce il potere di nomina allo Stato membro autorizzato a ospitare la manifestazione in un determinato anno. Si tratta di una modifica rispetto alla proposta della Commissione, in cui si suggeriva che la nomina fosse effettuata dalla Commissione, e alle attuali norme della decisione n. 1622/2006/CE, in base a cui il Consiglio era incaricato della nomina. La Commissione sarà tuttavia responsabile per la nomina delle città dei paesi candidati e potenziali candidati, dato che il concorso generale nell'ambito del quale tali città saranno selezionate è gestito interamente dalla Commissione, senza la partecipazione dei suddetti paesi. Entro due mesi dalla nomina di una città da parte dello Stato membro interessato, la Commissione pubblicherà il nome della città nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

c) *Misure di deroga per le Capitali europee della cultura nel 2020 (articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e articolo 11, paragrafo 1, secondo comma)*

A causa del ritardo nelle procedure legislative, il Consiglio ha introdotto nella sua posizione in prima lettura numerose misure di deroga che aumentano il tempo a disposizione delle Capitali europee della cultura 2020. Sono stati prorogati i termini per le fasi fondamentali della procedura di selezione, in particolare per la pubblicazione di un invito a presentare candidature negli Stati membri (articolo 7, paragrafo 2), la convocazione della giuria a una riunione di preselezione (articolo 8, paragrafo 1) e la nomina (articolo 11, paragrafo 1).

d) Rinvio del concorso per i paesi candidati e potenziali candidati di un anno (allegato)

Nella sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha rimandato di un anno la possibilità di partecipare al concorso per ospitare la manifestazione dei paesi candidati e potenziali candidati (dal 2020 al 2021). In tal modo, i suddetti paesi avranno a disposizione tempo sufficiente per firmare il memorandum d'intesa necessario per la partecipazione al programma Europa creativa da cui l'azione Capitali europee della cultura riceve il suo sostegno.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura, che è il frutto dei contatti informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, si basa sui punti forti della precedente decisione sulle Capitali europee della cultura, quali l'ordine cronologico degli Stati membri autorizzati a ospitare la manifestazione, una selezione fondata su un programma culturale delle durata di un anno elaborato appositamente per la manifestazione, la possibilità per le città di associare le loro regioni circostanti e un processo di selezione in due fasi (preselezione e selezione). Essa affronta inoltre i principali punti deboli dell'attuale azione relativi ad aspetti quali stabilità della struttura di governance e del bilancio, la necessità di migliorare la comprensione della dimensione europea e di integrare maggiormente l'azione nella strategia a lungo termine per lo sviluppo delle città.

Si sono inoltre apportate importanti modifiche alla composizione della giuria di esperti incaricata di selezionare e monitorare le città e al processo di nomina. Si è altresì proceduto a importanti chiarimenti, anche relativi a: accesso all'azione, criteri di gestione, criteri per ottenere il premio e procedura di valutazione.